



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management GmbH

Düsseldorf

Avviso importante relativo agli OICVM

Accelerate V

DE000A0DPZE9

Basis-Fonds I Nachhaltig

DE0008478090

Böhke & Co. Family Office Fonds (D)

DE000A40NT04

Böhke & Co. Family Office Fonds (I)

DE000A3C92D1

Böhke & Co. Family Office Fonds (R)

DE000A2ATCX2

DC Value Global Balanced (CT)

DE000A3E2ZB8

DC Value Global Balanced (IT)

DE000A0YAX64

DC Value Global Balanced (PA)

DE000A3E2ZC6

DC Value Global Balanced (PT)

DE000A0YAX72

DC Value Global Balanced (SI)

DE000A3C7Z45

DC Value Global Balanced (SIA)

DE000A3E2ZF9

DC Value Global Equity (IT)

DE000A3CNEH8

DC Value Global Equity (PT)

DE000A2DJU61

DC Value Global Flexible (CT)

DE000A3E2ZD4

DC Value Global Flexible (PA)

DE000A3E2ZE2

DC Value Global Flexible (SI)

DE000A3E2ZA0

Global Multi Invest

DE000A1CUGL4

Kapital Privat Portfolio

DE000A0MYEF4

Mauselus

DE000A0DPZF6

ODDO BHF Europe Equity Trend Clw-EUR

DE000A2QBG05

ODDO BHF Europe Equity Trend CNw-EUR

DE000A2P5QE2

ODDO BHF Europe Equity Trend CPw-EUR

DE000A2P5QF9

ODDO BHF Europe Equity Trend CRw-EUR

DE0007045437

ODDO BHF Europe Equity Trend DIw-EUR

DE000A0RG5Y7

ODDO BHF Europe Equity Trend DRw-EUR

DE000A2P5QK9

ODDO BHF German Equities CNw-EUR

DE000A3E2ZK9

ODDO BHF German Equities CRw-EUR

DE000A40NT12

ODDO BHF German Equities DR-EUR

DE0008478058

ODDO BHF Global Equity Trend Clw-EUR

DE000A1XDYM7

ODDO BHF Global Equity Trend CRw-EUR

DE0009772988

ODDO BHF Global Equity Trend DRw-EUR

DE000A141W00

ODDO BHF Green Bond CN-EUR

DE000A141WX8

ODDO BHF Green Bond CR-EUR

DE0008478082

ODDO BHF Green Bond DP-EUR

DE000A2JQGY8

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

DE000A2JJ1S3

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

DE000A2P5QC6

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

DE000A2P5QD4

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

DE000A2JJ1V7

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

DE000A1XDYL9

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

DE000A2JJ1W5

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

DE000A2P5QA0

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

DE000A2P5QB8

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

DE000A0D95Q0

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

DE000A2JJ1T1

ODDO BHF Polaris Moderate LV DRW-EUR

DE000A3CNEF2

ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR

DE000A3CNEE5

ODDO BHF *WerteFonds*

DE0007045148

SARA global balanced I

DE000A2QBG54

SARA global balanced N

DE000A2QBG62

SARA global balanced R

DE000A1XDYN5

SARA global balanced RK

DE000A3D25G2

SARA global balanced SI

DE000A3D25H0

SARA global income IA EUR

DE000A3D25C1

SARA global income IT EUR

DE000A3D25F4

SARA global income ITP EUR

DE000A3D25D9

SARA global income I USD [H]

DE000A3C7Z94

SARA global income N EUR

DE000A3D25E7

SARA global income RD EUR

DE000A3D25B3

SARA global income RN EUR

DE000A3D25A5

Schmitz & Partner Global Defensiv

DE000A0M1UL3

Schmitz & Partner Global Offensiv

DE000A0MURD9

Westfalicafonds Aktien Renten

DE000A1XDYE4

Modifica delle Condizioni d'investimento generali

Con l'approvazione della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l'autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari tedesca, a decorrere dal **16 aprile 2026** le Condizioni d'investimento generali degli OICVM sopra indicati vengono modificate come segue, in ragione, in particolare, dell'entrata in vigore della legge tedesca sulla limitazione dei rischi dei fondi d'investimento e delle conseguenti modifiche al Codice tedesco sugli investimenti di capitale:

- Nel § 17 (Emissione e rimborso di quote, sospensione), il paragrafo 3 viene riformulato e il precedente paragrafo 4 viene eliminato senza essere sostituito. Nel precedente paragrafo 5, le informazioni relative all'emissione vengono ampliate.
- Viene inserito un nuovo § 18 (Conti side pocket) Nell'interesse degli investitori, in futuro la Società potrebbe separare gli investimenti illiquidi.
- Viene inserito un nuovo § 19 (Strumenti di gestione della liquidità). La Società utilizza almeno due degli strumenti di gestione della liquidità definiti al paragrafo 1, lettere da a) a f), specificati per ciascun OICVM nelle "Condizioni d'investimento specifiche". La Società può ricorrere ad altri strumenti di gestione della liquidità, secondo le modalità descritte nelle "Condizioni d'investimento specifiche".
- Il § 20 (Prezzo di emissione e di rimborso), paragrafo 2, viene integrato in modo da consentire l'applicazione di commissioni aggiuntive quale strumento di gestione della liquidità, se previsto dalle "Condizioni d'investimento specifiche". Al paragrafo 3 viene inserita una nuova frase che stabilisce che se la Società sospende i rimborsi di quote ai sensi del § 17, paragrafo 4, la data di regolamento di questi ordini di rimborso corrisponderà al giorno di valutazione successivo alla riapertura dei rimborsi.
- I paragrafi 4 e 5 del nuovo § 22 (Contabilità) vengono eliminati. Il paragrafo 4 viene integrato nel nuovo § 24 (Liquidazione dell'OICVM da parte della Banca depositaria per motivi diversi dalla disdetta del mandato della Società). Il paragrafo 5 viene eliminato senza essere sostituito.
- Nel § 23 (Disdetta e liquidazione dell'OICVM da parte della Società), paragrafo 1, il preavviso di sei mesi in caso di disdetta della gestione da parte della Società è eliminato. Inoltre, viene aggiunta una nuova frase che obbliga la Società a liquidare l'OICVM e a distribuire i relativi proventi agli investitori.
- Il § 23, paragrafo 2, viene riformulato. In futuro non sarà più necessario rispettare i limiti d'investimento nell'ambito del processo di liquidazione. Si precisa che l'obbligo di gestire l'OICVM cessa solo quando quest'ultimo è stato liquidato dalla Società.
- Viene inserito un nuovo § 24 (Liquidazione dell'OICVM da parte della Banca depositaria per motivi diversi dalla disdetta del mandato della Società), che disciplina la liquidazione dell'OICVM da parte della Banca depositaria.

- Il § 26 (Modifiche delle condizioni d'investimento), paragrafo 4, viene integrato in modo da specificare che il preavviso di quattro settimane può essere ridotto, previo consenso della BaFin, qualora i costi subiscano modifiche a vantaggio degli investitori.
- Le altre modifiche sono di natura redazionale.

I passaggi modificati delle Condizioni d'investimento generali sono indicati di seguito.

...

§ 17 Emissione e rimborso di quote, sospensione

...

3. Gli investitori possono richiedere alla Società il rimborso delle quote, salvo diversamente stabilito a seguire o nelle "Condizioni d'investimento" specifiche. La Società è tenuta a rimborsare le quote per conto dell'OICVM al prezzo di rimborso applicabile. L'organismo preposto al rimborso delle quote è la banca depositaria.

4. La Società si riserva inoltre il diritto di sospendere l'emissione e il rimborso delle quote ai sensi del § 98, paragrafo 2 del KAGB qualora si verificano circostanze eccezionali che rendano necessaria tale sospensione, tenendo conto degli interessi degli investitori.

5. La Società è tenuta a informare gli investitori della sospensione e della riapertura dei rimborsi mediante pubblicazione nel Bundesanzeiger e su un quotidiano finanziario o di ampia diffusione, oppure sui mezzi di informazione elettronici specificati nel prospetto informativo. Gli investitori saranno informati della sospensione e della riapertura dei rimborsi delle quote immediatamente dopo l'annuncio nel Bundesanzeiger tramite un supporto dati durevole.

§ 18 Conti side pocket

La Società può procedere alla separazione degli investimenti illiquidi nell'interesse degli investitori dell'OICVM.

§ 19 Strumenti di gestione della liquidità

1. La Società utilizza almeno due dei seguenti strumenti di gestione della liquidità, specificati per ciascun OICVM nelle "Condizioni d'investimento specifiche":

a) Restrizioni al rimborso (gates)

La Società può limitare temporaneamente e parzialmente il diritto degli investitori di ottenere il rimborso delle loro quote, in modo che gli investitori possano ottenere il rimborso solo di una determinata parte delle loro quote.

b) Proroga dei termini di preavviso per i rimborsi

La Società può estendere il termine di preavviso per i rimborsi.

c) Commissioni di rimborso

La Società può addebitare una commissione di rimborso entro un intervallo predeterminato che, tenendo conto del costo della liquidità, è versata all'OICVM dagli investitori al momento del rimborso di quote e garantisce che gli investitori che rimangono nell'OICVM non siano ingiustamente svantaggiati.

d) Swing pricing o Doppia tariffazione

La Società può ricorrere allo swing pricing o alla doppia tariffazione. Lo swing pricing (oscillazione dei prezzi) è un meccanismo predeterminato mediante il quale il valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM è rettificato applicando un fattore ("fattore di oscillazione") che riflette il costo della liquidità. La doppia tariffazione è un meccanismo predeterminato mediante il quale i prezzi di emissione e rimborso delle quote dell'OICVM sono fissati rettificando il valore patrimoniale netto per quota mediante l'applicazione di un fattore che riflette il costo della liquidità.

e) Prelievo antidiluzione

La Società può applicare un prelievo antidiluzione versato all'OICVM da un investitore al momento dell'emissione o del rimborso di quote, che compensa il costo della liquidità sostenuto dall'OICVM a causa delle dimensioni dell'operazione e che garantisce che gli altri investitori non siano ingiustamente svantaggiati.

f) Rimborsi in natura

Al fine di soddisfare le richieste di rimborso, la Società può trasferire a un investitore professionale attività detenute dall'OICVM o per conto di esso, anziché pagare il prezzo di rimborso.

2. Oltre agli strumenti menzionati al paragrafo 1, la Società può utilizzare anche altri strumenti per gestire la liquidità dell'OICVM. Le condizioni di utilizzo di tali strumenti sono illustrate nelle "Condizioni d'investimento specifiche".

§ 20 Prezzi di emissione e di rimborso

...

2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota dell'OICVM, maggiorato delle eventuali spese di sottoscrizione ai sensi del § 165 paragrafo 2 n. 8 del KAGB, che devono essere indicate nelle "Condizioni d'investimento specifiche". Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota dell'OICVM, dedotte le eventuali spese e di rimborso ai sensi del § 165 paragrafo 2 n. 8 del KAGB, che devono essere indicate nelle "Condizioni d'investimento specifiche". Se previsto nelle "Condizioni d'investimento specifiche", possono essere applicate commissioni aggiuntive come strumenti di gestione della liquidità.

3. La data di regolamento degli ordini di acquisto e di rimborso delle quote sarà, al più tardi, il giorno di valutazione successivo al ricevimento dell'ordine di acquisto o di rimborso delle quote, se non altrimenti specificato nelle "Condizioni d'investimento specifiche". Se la Società sospende i rimborsi di quote ai sensi del § 17, paragrafo 4, la data di regolamento di questi ordini di rimborso corrisponderà al giorno di valutazione successivo alla riapertura dei rimborsi.

...

§ 22 Contabilità

1. La Società pubblicherà una relazione annuale, comprendente un conto economico, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio dell'OICVM ai sensi del § 101, paragrafi 1, 2 e 4 del KAGB.

2. La Società pubblicherà una relazione semestrale entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'OICVM ai sensi del § 103 del KAGB.

3. Se il diritto di gestire l'OICVM viene trasferito nel corso dell'esercizio a un'altra società di gestione del risparmio o se l'OICVM viene fuso nel corso dell'esercizio in un altro OICVM, in una società di investimento OICVM a capitale variabile o in un OICVM UE, alla data del trasferimento la Società è tenuta a redigere una relazione intermedia che soddisfi i requisiti di una relazione annuale ai sensi del paragrafo 1.

§ 23 Disdetta e liquidazione dell'OICVM da parte della Società

1. La Società può disdire la gestione dell'OICVM con pubblicazione nel Bundesanzeiger e nella relazione annuale o semestrale. Gli investitori saranno prontamente informati di detta notifica mediante un supporto durevole. Una volta notificata la disdetta del proprio mandato ai sensi della frase 1, la Società è tenuta a liquidare l'OICVM e a distribuire i relativi proventi agli investitori.

2. Non sarà più necessario rispettare i limiti d'investimento nell'ambito del processo di liquidazione. L'obbligo di gestire l'OICVM cessa solo quando quest'ultimo è stato liquidato dalla Società.

3. La Società deve redigere una relazione di liquidazione alla data in cui ha liquidato l'OICVM; tale relazione dovrà soddisfare i criteri previsti per una relazione annuale ai sensi del § 22, paragrafo 1.

§ 24 Liquidazione dell'OICVM da parte della Banca depositaria per motivi diversi dalla disdetta del mandato della Società

1. In caso di liquidazione dell'OICVM e di distribuzione dei relativi proventi da parte della Banca depositaria, e fatto salvo il rispetto degli interessi degli investitori ai sensi del § 100, paragrafo 2, del KAGB, la Banca depositaria avrà diritto a un compenso per la sua attività di liquidazione e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla stessa. Non sarà più necessario rispettare i limiti d'investimento nell'ambito del processo di liquidazione. Previo consenso della BaFin, la Banca depositaria può astenersi dalla liquidazione e dalla distribuzione e trasferire la gestione dell'OICVM a un'altra società di gestione del risparmio, in conformità alle precedenti Condizioni d'investimento.

2. Se l'OICVM viene liquidato dalla Banca depositaria, quest'ultima è tenuta a redigere annualmente e alla data di realizzazione della liquidazione una relazione di liquidazione che soddisfi i criteri previsti per una relazione annuale ai sensi del § 22, paragrafo 1.

...

§ 26 Modifiche delle condizioni d'investimento

...

4. Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno successivo al loro annuncio nel Bundesanzeiger; nel caso di modifiche ai costi e ai principi d'investimento, non prima della scadenza di 4 settimane dal relativo annuncio. Previo consenso della BaFin, è possibile fissare una data anteriore qualora i costi subiscano modifiche a vantaggio degli investitori.

Düsseldorf, 15 aprile 2026

**ODDO BHF Asset Management GmbH
La Direzione**

ODDO BHF Asset Management GmbH

Düsseldorf

Avviso importante relativo all'OICVM

ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR

DE000A2JJ1S3

ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR

DE000A2P5QC6

ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF

DE000A2P5QD4

ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

DE000A2JJ1V7

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR

DE000A1XDYL9

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

DE000A2JJ1W5

ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

DE000A2P5QA0

ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR

DE000A2P5QB8

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

DE000A0D95Q0

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

DE000A2JJ1T1

Modifica delle Condizioni d'investimento specifiche

Con l'approvazione della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l'autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari tedesca, a decorrere dal **16 aprile 2026** le Condizioni d'investimento specifiche dell'OICVM sopra indicato vengono modificate come segue, in ragione, in particolare, dell'entrata in vigore della legge tedesca sulla limitazione dei rischi dei fondi d'investimento e delle conseguenti modifiche al Codice tedesco sugli investimenti di capitale:

- Viene introdotto un meccanismo di swing pricing parziale (oscillazione parziale) per l'OICVM. A tal fine, nel § 6 (Prezzo di emissione e di rimborso, commissioni), viene inserito un nuovo paragrafo 1. Ciò significa che, in deroga al § 20, paragrafo 1, frase 1, delle "Condizioni d'investimento generali", il valore patrimoniale netto modificato per quota deve essere calcolato in aggiunta al valore patrimoniale netto. A tal fine, al momento dell'emissione e del rimborso di quote si tiene conto di un "fattore di oscillazione". Il fattore di oscillazione riflette i costi di liquidità derivanti dall'eccedenza netta delle richieste di rimborso o di emissione di quote ed è espresso in percentuale del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Viene applicato quando l'eccedenza netta supera una soglia predeterminata stabilita dalla Società. Il prezzo di emissione e di rimborso si basa sul valore patrimoniale netto modificato per quota anziché sul valore patrimoniale netto per quota.
- Al § 6, paragrafi 3 e 5, viene modificato il riferimento al § 20 delle "Condizioni d'investimento generali". Al paragrafo 3 il termine "data di valutazione" viene sostituito con "giorno di valutazione".
- Al § 7 (Costi) viene altresì modificato il riferimento al § 20 delle "Condizioni d'investimento generali".
- In ragione dell'introduzione del meccanismo di swing pricing parziale, nel paragrafo sulla commissione di performance del § 7 viene aggiunto anche il passaggio sul calcolo della performance del valore della quota.
- Il § 10 (Scadenza per i rimborsi e restrizioni al rimborso) viene riformulato e integrato.
- Le altre modifiche sono di natura redazionale.

I passaggi modificati delle Condizioni d'investimento specifiche sono indicati di seguito.

...

§ 6 Prezzi di emissione e di rimborso, orario limite per l'accettazione degli ordini, commissioni

1. Nel determinare il valore patrimoniale netto per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso, la Società utilizza lo swing pricing parziale. Ciò significa che, in deroga al § 20, paragrafo 1, frase 1, delle "Condizioni d'investimento generali", il valore patrimoniale netto modificato per quota deve essere calcolato in aggiunta al valore patrimoniale netto. A tal fine, al momento dell'emissione e del rimborso di quote si tiene conto di un "fattore di oscillazione". Il fattore di oscillazione riflette i costi di liquidità derivanti dall'eccedenza netta delle richieste di rimborso o di emissione di quote ed è espresso in percentuale del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Viene applicato quando l'eccedenza netta supera una soglia predeterminata stabilita dalla Società.

Il prezzo di emissione e di rimborso si basa sul valore patrimoniale netto modificato per quota anziché sul valore patrimoniale netto per quota. La Società spiega il metodo utilizzato per calcolare il valore patrimoniale netto modificato per quota nel prospetto informativo.

...

3. In deroga al § 20, paragrafo 3 delle "Condizioni d'investimento generali", la data di regolamento degli ordini di acquisto e di rimborso delle quote sarà, al più tardi, il secondo giorno di valutazione successivo al ricevimento dell'ordine di acquisto o di rimborso delle quote.

...

5. Per giorno di valutazione si intende qualsiasi giorno in cui viene determinato il valore patrimoniale netto in conformità al § 20, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali".

§ 7 Costi

Per tutte le remunerazioni non legate alla performance e calcolate pro rata temporis, si applica quanto segue:

Per i giorni di calendario che sono giorni di valutazione ai sensi del § 20, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato nel giorno di valutazione in questione. Per ogni giorno di calendario che non è un giorno di valutazione ai sensi del § 20, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato nell'ultimo giorno di valutazione precedente.

1. Commissioni spettanti alla Società:

...

b) Commissione di performance

...

bc) Calcolo della performance del valore della quota

La performance del valore della quota deve essere calcolata con il metodo BVI². Quando si applica un meccanismo di swing pricing, il calcolo della commissione di performance si basa sulla performance del valore della quota basata sul valore della quota non modificato, ossia senza che questo venga rivisto al rialzo o al ribasso (fattore di oscillazione).

bd) Accantonamento

...

Per ogni Giorno di valutazione ai sensi del § 20, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato per il giorno di valutazione in questione. Qualsiasi giorno di calendario che non sia un giorno di valutazione ai sensi del § 20, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali" non è incluso nel calcolo della commissione di performance.

...

² Il metodo BVI è illustrato sul sito web di BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (www.bvi.de).

§ 10 Scadenza per i rimborsi e restrizioni al rimborso

La Società può limitare i rimborsi di quote temporaneamente e parzialmente (Restrizioni al rimborso) se in un determinato giorno di valutazione le richieste di rimborso degli investitori raggiungono almeno il 15% del valore patrimoniale netto (soglia). Il prospetto informativo contiene una descrizione della possibilità e delle condizioni di restrizioni al rimborso.

Düsseldorf, 15 aprile 2026

**ODDO BHF Asset Management GmbH
La Direzione**